INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV

(63/186/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che a causa della raccolta limitata di barbabietole da zucchero negli Stati membri della Comunità, nella stagione 1962, la produzione dei melassi è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sui melassi della voce 17.03 B IV;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione stessa abbia carattere temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 30 giugno 1963, il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sui melassi della voce 17.03 B IV è sospeso totalmente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS